



COMUNE DI RIACE
CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Piazza Municipio
Telefono 0964-733002
Codice Fiscale 81000670802
PEC -osl.riace@asmepec.it
Sito web : www.comune.riace.rc.it

N. 33 del 13 ottobre 2020

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: Dissesto Finanziario - Criteri e norme procedurali in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

L'anno duemilaventi addì tredici del mese di ottobre alle ore 12.30 nella Casa Comunale, l'Organo Straordinario di Liquidazione, nominato con D.P.R. del 9 aprile 2018 nella persona della Dott.ssa Romeo Rosa ai sensi dell'art. 252 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267, ha adottato la presente deliberazione.

Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo del 18.8.2000, numero 267;

PREMESSO:

-che, il Comune di Riace con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 5 marzo 2018, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario; che con D.P.R. del 9 aprile 2018 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

-che in data 16 aprile 2018 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Romeo Rosa;

-che con propria delibera n. 1 del 17 aprile 2018, l'Organo Straordinario di Liquidazione Dott.ssa Romeo Rosa, ha definito la propria competenza conformemente all'art. 252 del TUEL 267/2000 provvedendo all'insediamento.

- che ai sensi dell'articolo 254 comma 2 del D.lgs. n.267/2000 è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione della massa passiva, con pubblico invito ai



creditori di presentare nei termini previsti dalla normativa vigente apposita domanda finalizzata a quantificare la sussistenza del credito nei confronti dell'Ente.

RICHIAMATI:

l'art. 258 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, che disciplina le modalità semplificate di accertamento e liquidazione dell'indebitamento pregresso, che prevede:

- comma 2 - "... L'ente locale dissestato è tenuto ... a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per un importo che consenta di finanziare, ..., tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4 ...";
 - comma 3 - "L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una sommaria deliberazione sulla fondatezza del credito vantato, può definire transattivamente le pretese dei creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria, entro 30 giorni dalla conoscenza della accettazione della transazione. A tal fine, ..., propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non superiore a 30 giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi";
 - comma 4 - "L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non è stata accettata la transazione. L'accantonamento è elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio";
 - comma 7 - "... È restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessità della liquidazione dopo il pagamento dei debiti";
- il titolo VIII, capi II e III, del D.lg. 18.08.2000, n. 267, nel testo vigente;
- la Legge Costituzionale 18/10/2001, n. 3;
- l'art. 31, comma 15, della legge 27/12/2002, n. 289;
- il D.P.R. 24.08.1993, n. 378, contenente il regolamento recante norme sul risanamento finanziario degli enti locali;
- le circolari del Ministero dell'Interno 20/09/1993 n. 21/93 FL e 14/11/1997 n. 28/97FL;
- l'art. 33 del Decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che dispone in merito alle risorse per proporre a tutti i creditori ammessi alla massa passiva la transazione nei termini di cui sopra ovvero, alternativamente, a garantire le risorse per effettuare gli accantonamenti, nel caso in cui venga rifiutata la proposta di transazione;



(Handwritten signature)

- la delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 12 del 20-7-2020, con la quale la stessa si è definitivamente pronunciata formulando il seguente principio di diritto: *“Per i debiti fuori bilancio rinvenienti da atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, non assume carattere indefettibile la previa adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento, spettando all'organo straordinario di liquidazione ogni valutazione sull'ammissibilità del debito alla massa passiva.”*

CONSTATATO CHE:

- l'O.S.L. ha proceduto per tutti i debiti (debiti di bilancio e fuori bilancio), a seguito di puntuale attestazione ai sensi dell'art. 254 comma 4 del T.U.O.E.L., alla valutazione di inserimento in massa passiva mediante puntuale atto deliberativo notificato a mezzo p.e.c. o a mezzo raccomandata ai creditori ed all'Ente;

- fermo restando l'obbligo della Giunta Municipale, secondo quanto stabilito dalle leggi e dalla regolamentazione vigente dell'Ente, procedere all'approvazione della rideterminazione dei residui attivi e passivi al 31-12-2017 di competenza della gestione liquidatoria a chi alla data odierna non è stato ancora ottemperato;

RITENUTO,

- di dover definire i criteri per la procedura di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie attualmente a disposizione dell'O.S.L., stabilendo:



R

1. che nella massa passiva, al fine di garantire il risanamento dell'Ente attraverso l'inserimento di tutti i debiti, sono stati considerati:

- a) i crediti su istanza di parte presentati nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 254 comma 2 del T.U.O.E.L.);
- b) i crediti su istanza presentati oltre i termini fissati dalla normativa vigente;
- c) i crediti, così come concordato con l'Amministrazione, comunicati dall'Ente in assenza di formale istanza;

2. che in riferimento ai crediti di cui al punto 1., si ritiene di dover definire il seguente ordine di priorità:

1. i crediti privilegiati derivanti da prestazioni di lavoro dipendente inseriti nella massa passiva in ordine cronologico di invio delle istanze ovvero in ordine alla data in cui l'Ente ha comunicato il debito;
2. i crediti relativi ai creditori che hanno presentato istanza nei termini di legge in ordine all'epoca in cui è sorto il debito;
3. i crediti relativi ai creditori che hanno presentato istanza oltre i termini previsti in ordine all'epoca in cui è sorto il debito;

4. i crediti comunicati dall'Ente in assenza di formale istanza in ordine all'epoca in cui è sorto il debito;
5. ai crediti di cui al precedente punto 4. saranno effettuate le proposte transattive, fino alla concorrenza delle somme attualmente disponibili dell'O.S.L., successivamente ai crediti di cui ai precedenti punti 1., 2., 3.;

3. di dover approvare i seguenti documenti che vengono allegati al presente atto per farne parte integrale e sostanziale:

denominati "Allegato A", "Allegato B", "Allegato C" ed "Allegato D";

4. che la proposta transattiva che verrà formulata ai creditori, di cui all'art. 258, comma 3 del T.U.O.E.L, viene fissata su un'unica percentuale di abbattimento, pari al 50% del credito ammesso, che per quanto innanzi evidenziato, non crea sostanziali effetti distorsivi discendenti dalla sua applicazione, e nel agevolerebbe la sollecita definizione transattiva dei debiti dell'Ente, nel sostanziale rispetto della par condicio creditorum;

5. di contattare i creditori interessati per sottoporre loro la proposta transattiva ovvero trasmettendola per posta elettronica certificata ovvero consegna brevi manu;

6. il creditore sarà chiamato a transigere sull'insieme risultante da tutti i suoi crediti, con accettazione o rifiuto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna della proposta transattiva. In caso di accettazione della transazione il creditore sottoscriverà espressa rinuncia ad ogni altra pretesa, inclusi interessi e partite accessorie diverse, come da allegato "B" unito alla presente;

7. entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta sottoscrizione ed acquisizione della transazione si provvederà, mediante atto deliberativo, alla liquidazione del credito transatto e relativo pagamento, fatte salve le verifiche di regolarità contributiva e fiscale del soggetto creditore (Agenzia delle Entrate Riscossione/DURC) e fatti salvi, altresì, eventuali atti di cessione del credito;

8. Decorso infruttuosamente il termine dei 30 (trenta) giorni succitato, si provvederà ad effettuare l'accantonamento, in conformità all'art. 258 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

PRECISATO ALTRESI':

- che questo Organo ha inviato a tutti i creditori puntuale delibera commissariale di ammissione alla massa passiva, con precise indicazioni della normativa in materia per eventuali ricorsi ai provvedimenti de quo, al fine di azzerare superflui contenziosi ed accelerare le procedure finalizzate al pagamento dei debiti;

DELIBERA



di ritenere la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

1) di definire i criteri per la procedura di liquidazione della massa passiva con le risorse finanziarie attualmente a disposizione dell'O.S.L., stabilendo che:

1.1 nella massa passiva, al fine di garantire il risanamento dell'Ente attraverso l'inserimento di tutti i debiti, sono stati considerati:

- a) i crediti su istanza di parte presentati nei termini previsti dalla normativa vigente (art. 254 comma 2 del T.U.O.E.L.);
- b) i crediti su istanza presentati oltre i termini fissati dalla normativa vigente;
- c) i crediti, così come concordato con l'Amministrazione, comunicati dall'Ente in assenza di formale istanza;

2) di definire, in riferimento ai crediti di cui al predetto punto 1., il seguente ordine di priorità:

- 1. i crediti privilegiati derivanti da prestazioni di lavoro dipendente inseriti nella massa passiva in ordine cronologico di invio delle istanze ovvero in ordine alla data in cui l'Ente ha comunicato il debito;
- 2. i crediti relativi ai creditori che hanno presentato istanza nei termini di legge in ordine all'epoca in cui è sorto il debito;
- 3. i crediti relativi ai creditori che hanno presentato istanza oltre i termini previsti in ordine all'epoca in cui è sorto il debito;
- 4. i crediti comunicati dall'Ente in assenza di formale istanza in ordine all'epoca in cui è sorto il debito;
- 5. ai crediti di cui al precedente punto 4. saranno effettuate le proposte transattive, fino alla concorrenza delle somme attualmente disponibili dell'O.S.L., successivamente ai crediti di cui ai precedenti punti 1., 2., 3.;

3) di approvare i seguenti documenti che vengono allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

denominati "Allegato A", "Allegato B", "Allegato C" ed "Allegato D";

4) che la proposta transattiva che verrà formulata ai creditori, di cui all'art. 258, comma 3 del T.U.O.E.L, viene fissata su un'unica percentuale di abbattimento, pari al 50% del credito ammesso, che per quanto innanzi evidenziato, non crea sostanziali effetti distorsivi discendenti dalla sua applicazione, e nel contempo agevolerebbe la sollecita definizione transattiva dei debiti dell'Ente, nel sostanziale rispetto della par condicio creditorum;

5) di contattare i creditori interessati per sottoporre loro la proposta transattiva ovvero trasmettendola per posta elettronica certificata ovvero consegna brevi manu;



6) che il creditore sarà chiamato a transigere sull'insieme risultante da tutti i suoi crediti, con accettazione o rifiuto entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di consegna della proposta transattiva. In caso di accettazione della transazione il creditore sottoscriverà espressa rinuncia ad ogni altra pretesa, inclusi interessi e partite accessorie diverse, come da allegato "B" unito alla presente;

7) che entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta sottoscrizione ed acquisizione della transazione si provvederà, mediante atto deliberativo, alla liquidazione del credito transatto nonché all'emissione del relativo pagamento, fatte salve le verifiche di regolarità contributiva e fiscale del soggetto creditore (Agenzia delle Entrate Riscossione/DURC) e fatti salvi, altresì, eventuali atti di cessione del credito.

8) Decorso infruttuosamente il termine dei 30 (trenta) giorni succitato, si provvederà ad effettuare l'accantonamento, in conformità all'art. 258, comma 4 del D.lgs. n 267/2000 e s.m.i;

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -comma 4- del D.lgs. n 267/2000 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso nei tempi e nelle forme disciplinate dalla legge.

di disporre la trasmissione della presente deliberazione:



- Al Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale della Finanza Locale-Ufficio Trasferimenti ordinari agli EE.LL. e Risanamento Enti Locali dissestati - Roma
- Al Prefetto della Provincia di Reggio Calabria;
- Al Sindaco e Consiglieri del comune di Riace;
- Al Revisore dei Conti del Comune di Riace;

Letto, confermato, sottoscritto.

L'Organo Straordinario di Liquidazione

Dott.ssa Rosa Romeo



La presente delibera verrà pubblicata a cura dell'Amministrazione Comunale e sempre a cura della medesima Amministrazione sarà inserita nella home page del sito web istituzionale nell'apposita sezione dedicata agli atti e avvisi dell'OSL.



COMUNE DI RIACE
CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Piazza Municipio
Codice Fiscale 81000670802
PEC – osl.riace@asmepec.it
Sito web : www.comune.riace.rc.it

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Ditta/Societa'
PEC:



OGGETTO: Ammissione credito alla massa passiva crediti afferenti alla gestione ordinaria. Proposta transattiva ai sensi dell'art. 258 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Questo Organo, con deliberazione n. 20 del 23 giugno 2020, ha proposto all'Amministrazione Comunale, che ha aderito, la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti prevista dall'articolo in oggetto, il quale, al comma 3, prevede che l'Organo Straordinario di Liquidazione, effettuata una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, possa definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, con rinuncia ad ogni altra pretesa.

Tale procedura consente al creditore di vedere soddisfatte con immediatezza, seppur parzialmente, le sue aspettative, anche in considerazione del fatto che non è più prevista la possibilità per l'Organo Straordinario di Liquidazione di assumere un mutuo con la Cassa Depositi e prestiti con oneri a carico dello Stato.

Nel caso specifico, questo Organo ha accertato che il credito vantato dalla S.V. /da codesta ditta/società alla data del 31 dicembre 2017 nei confronti del Comune di Riace, al netto di interessi e partite accessorie, è pari a Euro _____.

Tenuto conto di quanto previsto dall' art. 258, c. 3, del TUEL e dalla propria precedente deliberazione n _____ del _____, questo Organismo Straordinario di Liquidazione, propone in via transattiva e non negoziabile, il pronto pagamento dell'importo di € _____, IVA inclusa, pari al 50% del debito accertato, limitatamente alla quota-capitale, IVA inclusa, con esclusione degli interessi e di ogni altra parte accessoria, a saldo ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa a qualsivoglia titolo nei confronti di questo Organo e del Comune di Riace, con rinuncia espressa ad interessi, rivalutazione del credito ed accessori eventuali, nonché a tutte le azioni



COMUNE DI RIACE
CITTA METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Piazza Municipio
Codice Fiscale 81000670802
PEC – osl.riace@asmepec.it
Sito web : www.comune.riace.rc.it

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

giudiziali ed esecutive, e spese relative, eventualmente Intraprese per ottenere il pagamento del credito vantato.

L'importo così determinato sarà pagato in un'unica soluzione, entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione, da manifestarsi mediante sottoscrizione della dichiarazione allegata alla presente proposta.

La dichiarazione di accettazione dovrà essere trasmessa a questo Organo, entro e non oltre giorni 30 dal ricevimento della presente proposta transattiva, tramite consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Riace o per raccomandata AR oppure per posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: osl.riace@asmepec.it.

Si sottolinea che la mancata accettazione della presente proposta transattiva comporterà l'inserimento del credito deliberato nel piano di estinzione da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'Interno, senza la possibilità di corrispondere alcun acconto. Tali debiti ammessi, ai sensi dell'art. 256 del citato D.lgs. 267/2000, saranno pagati entro 20 giorni dalla notifica del decreto di approvazione del citato piano sino alla concorrenza ed in misura proporzionale alla massa attiva residua realizzata, dopo il pagamento del totale dei debiti assistiti da privilegio.

Nel caso di debiti rilevati d'ufficio, la mancata accettazione della presente proposta non consentirà il relativo inserimento nella massa passiva.

Per la parte dei debiti non coperti dalla massa attiva dovranno essere previsti nei futuri bilanci comunali i piani di impegno pluriennali con pagamenti dilazionati negli anni.

Si comunica, infine, che per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare l'Ufficio ai recapiti ovvero inviare richieste alla PEC osl.riace@asmepec.it.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(Dott.ssa Rosa Romeo)



Spett. le
ORGANO STRAORDINARIO DI
LIQUIDAZIONE del Comune di RIACE
PEC: osl.riace@asmepec.it

OGGETTO: Comune di Riace. Ammissione alla massa passiva credito gestione ordinaria. **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA TRANSATTIVA**

Il sottoscritto/ a _____

nato a _____ il _____ C.F. _____

in qualità di _____

dichiaro espressamente: di accettare la somma di € _____ / _____ proposta transattiva di cui alla delibera n _____ di codesto Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Riace, al titolo per cui viene offerta, a saldo ed a tacitazione di ogni diritto e pretesa nei confronti del proponente Osl e del Comune di Riace; **di rinunciare**, come in effetti rinuncio, ad interessi e rivalutazione del credito ed a tutte le azioni giudiziali ed esecutive eventualmente intraprese per ottenere la rivalutazione del credito, le cui spese restano ad esclusivo carico della parte che le ha sostenute.

La presente dichiarazione di accettazione ha valore pienamente liberatorio per l'Organo Straordinario di Liquidazione e per il Comune di Riace, nei confronti dei quali espressamente dichiaro di essere integralmente soddisfatto relativamente al credito oggetto della richiamata transazione, vantato alla data del 31 dicembre 2017, e di non avere null'altro a pretendere a nessun titolo.

Dichiaro di volere ricevere il pagamento attraverso bonifico da accreditare secondo le seguenti coordinate bancarie/postali:

ISTITUTO _____

IBAN _____

Data

Firma del creditore



Allegati:

- fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità;
- fotocopia del codice fiscale;
- altro (da specificare, es. delega eventuali coeredi, procura, ecc....)

N.B. - La presente dichiarazione di accettazione potrà essere trasmessa mediante consegna brevi manu all'Ufficio Protocollo del comune di RIACE, ovvero mediante Raccomandata A/R, ovvero via Posta Elettronica Certificata all'Indirizzo PEC: protocollo.riace@asmepec.it

ALLEGATO "D"

Spett. le
ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
del Comune di RIACE
PEC: **osl.riace@asmepec.it**

OGGETTO: Comune di RIACE. Ammissione alla massa passiva credito gestione ordinaria. Accettazione proposta transattiva. Dichiarazione ai fini del pagamento.

DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA/I IMPRESA
IMPRESA (DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE) _____

CODICE FISCALE _____

PARTITA IVA _____

SEDE LEGALE _____

SEDE OPERATIVA _____


Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace od esibizione di atto falso o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000;

DICHIARA

Che l'impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____

Per le seguenti attività _____

Attesta i seguenti _____



TIPO IMPRESA _____
AUTONOMO _____

IMPRESA _____

LAVORATORE

CCNL _____ P.A.T. SEDE COMPETENTE _____

I.N.P.S. MATRICOLA AZIENDA _____ SEDE COMPETENTE _____

L'IMPRESA / DITTA